

Margini e prospettive di applicazione del principio di sussidiarietà nell'ambito della PESC e della PSDC.

La politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, d'ora in avanti PESC, insieme alla Politica di sicurezza e difesa comune, PSDC, costituiscono uno dei cardini del più ampio quadro di azione esterna dell'Unione e rappresentano l'unico, potenziale, strumento giuridico/diplomatico tramite il quale l'Unione può agire, come organizzazione, nello scenario internazionale per influire sul contesto geopolitico.

Uno strumento che tuttavia nasce mutilato sin dalla sua istituzione nel trattato di Maastricht e che tutt'oggi stenta ad esplicitare a pieno i suoi ambiziosi obiettivi a causa dei complessi meccanismi decisionali di carattere intergovernativo che governano tale politica¹. La peculiarità della PESC sta proprio nel quadro istituzionale che sottende alla stessa il quale presenta un netto sbilanciamento in favore delle istituzioni di carattere intergovernativo quali Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea. Un quadro all'interno del quale Parlamento europeo e Commissione vengono privati delle loro consuetecompetenze legislative ed esecutive². Anche la Corte di Giustizia dell'Unione europea viene fortemente limitata nelle sue competenze in materia di decisioni adottate nell'ambito della PESC³: essa è infatti competente esclusivamente per le questioni inerenti al rispetto dell'articolo 40 TUE, la cosiddetta clausola di bilaterizzazione reciproca⁴, e per le decisioni che impongono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, quali ad esempio sanzioni nei confronti di presenti terroristi⁵.

Tutte le decisioni in materia di PESC e di PSDC vengono adottate dal Consiglio europeo e Consiglio dell'Unione europea attraverso un meccanismo di voto all'unanimità che preveda l'accordo di tutti gli Stati membri. Il voto all'unanimità è stata la principale causa del mancato raggiungimento degli obiettivi comunitari nell'ambito della PESC permettendo all'opposizione di un ristretto gruppo di Stati membri oppure ad un singolo Stato membro di bloccare i processi

1 Cfr. R. ALCARO, *The Constraints on the EU Foreign and Security Policy, Progetto JOINT*, in *JOINT Briefn.* 1, Maggio 2021, consultabile all'URL: <<https://www.iai.it/en/pubblicazioni/constraints-eu-foreign-and-security-policy>>.

2 Cfr. U. DRAETTA N. PARISI (a cura di), *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, 5ª ed., Giuffrè, Milano, 2018, p. 334.

3 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, art. 275 comma 1

4 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, art. 40.

5 Cfr. U. DRAETTA N. PARISI (a cura di), *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, cit. , p. 335.

decisionali e costringendo l'organizzazione a rinviare, modificare o in molti casi annullare iniziative di notevole rilevanza ed urgenza⁶. Resta invece marginale il ruolo dell'Alto rappresentante per la PESC, figura ibrida di carattere diplomatico introdotta con il Trattato di Lisbona, anche con l'obiettivo di controbilanciare il predominio delle istituzioni intergovernative attraverso una figura monocratica di carattere sovranazionale, ma che tutt'oggi resta debole, spesso adombrata da altre figure istituzionali di minore spessore. almeno a livello teorico, come il Presidente del Consiglio europeo. In un simile scenario, è evidente come sia in realtà l'interesse dei singoli Stati membri e non il generale interesse dell'Unione a determinare di fatto ciascuna iniziativa che l'organizzazione adotta nell'ambito della PESC. Questa osmosi di interessi individuali che avviene fra Stati e istituzioni comunitarie di carattere intergovernativo diluisce ed anestetizza una delle funzioni primarie della PESC ovvero la realizzazione di un'azione monolitica, rapida, efficace, efficiente, dell'organizzazione negli scenari di crisi internazionale.

Le difficoltà riscontrate nell'ambito della PESC hanno un riflesso immediato sulla PSDC che ne costituisce parte integrante. Si può, inoltre, affermare che in tale settore esse vengono ulteriormente aggravate dalle numerose limitazioni addizionali imposte dai Trattati al fine di incrementare le garanzie per i singoli Stati membri⁷. Un esempio concreto è costituito dall'impossibilità di applicare alle decisioni implicanti l'adozione di impegni sul piano militare le clausole passerella previste dall'art 333 TFUE⁸ per le decisioni del consiglio anche nell'ambito della PESC. Anche in questo caso il prevalere delle dinamiche intergovernative unite a tali ulteriori limitazioni ha sempre portato all'arenarsi della quasi totalità delle iniziative adottate in tale ambito nonostante la rilevanza e l'urgenza che tali decisioni hanno spesso richiesto. Sin dal fallimento del progetto della Comunità europea della difesa nel 1952, tutti i progetti inerenti alla creazione di un programma di difesa comune a livello europeo sono infatti tristemente falliti. La PSDC è oggi limitata alla realizzazione di programmi di ricerca settoriali in materia militare ed all'organizzazione di missioni cosiddette di *peace-keeping* ai fini di lotta al terrorismo ed alla tratta degli esseri umani nei Paesi terzi partner. Anche la recente definizione di una Bussola strategica⁹ per l'Unione, adottata nell'aprile 2022 in

6 Da ultimo il caso dell'opposizione dell'Ungheria all'approvazione del sesto pacchetto di sanzioni contro la Federazione russa a seguito dell'aggressione armata nei confronti dell'Ucraina.

7 Cfr. U. DRAETTA N. PARISI (a cura di), *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, cit. , p. 366.

8 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art. 333 comma 3.

9 Cfr. J. BORRELL, *A strategic compass for security and defence*, EU Defense, consultabile sul sito del Servizio Diplomatico dell'UE, alla URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en#:~:text=A%20Strategic%20Compass%20for%20the%20EU&text=The%20strength%20of%20our%20Union,to%20international%20peace%20and%20security

risposta all'invasione russa dell'Ucraina non sembra poter costituire una risposta adeguata all'ennesimo scenario di crisi che l'Unione si ritrova ad affrontare "con le armi spuntate"¹⁰.

Nocciolo duro del problema dell'inadeguatezza degli strumenti teorici ed operativi della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea è il carattere *sui generis* della sua competenza in materia di PESC¹¹. La singolarità di tale elemento costituisce infatti un grande svantaggio sia per la capacità di agire dell'organizzazione, poiché rende i margini di azione dell'organizzazione estremamente rigidi, sia per la generale armonizzazione di tale materia al restante quadro di azione esterna dell'Unione.

In primo luogo, secondo la dottrina prevalente, suddetta competenza non può definirsi di coordinamento, supporto e completamento rispetto all'operato dei singoli Stati, poiché, in ottemperanza dei Trattati, le loro competenze in materia di politica estera non possono essere pregiudicate da eventuali dinamiche di armonizzazione legislativa previste da tale categoria di competenza¹². Anche la competenza esclusiva si deve certamente escludere, in quanto la Politica estera e di sicurezza comune non rientra nell'elenco tassativo di cui all'articolo 3 TFUE¹³, a differenza di altri ambiti inerenti il quadro di azione esterna dell'Unione come la politica commerciale. Infine, sempre secondo la dottrina maggioritaria, sarebbe da escludere anche la competenza concorrente in forza dell'impossibilità, dettata dalle motivazioni più varie, di applicare alla PESC i meccanismi imposti dal principio di sussidiarietà¹⁴. A sostegno di questa tesi parte della dottrina richiama il testo dell'articolo 32 TUE ai sensi del quale i singoli Stati membri sono liberi di intraprendere iniziative nell'ambito internazionale con gli unici del vincolo di conformità ai valori dell'Unione e dell'obbligo di consultazione in seno al Consiglio europeo nel caso di atti che possano ledere gli interessi dell'Unione¹⁵. Non vi sono, di fatto, disposizioni che richiamano una capacità di intervento diretta dell'Unione in tale ambito, indipendentemente dal fine che tale intervento ricopra.

10 Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Una bussola strategica per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE nel prossimo decennio*, Comunicato stampa, 21 marzo 2022, consultabile sul sito del Consiglio dell'Unione europea all'URL: <<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/>>

11 Cfr. U. DRAETTA N. PARISI (a cura di), *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, cit. , p. 328.

12 In tal modo i Trattati hanno lasciato volutamente ampio margine di manovra ai singoli Stati. Questo ha spesso causato una disarmonizzazione dei processi diplomatici che ha indebolito le iniziative dell'Unione.

13 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art. 3.

14 Cfr. U. DRAETTA N. PARISI (a cura di), *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, cit. , p. 329.

15 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art.32 commi da 1 a 3.

L'attuale contesto di crisi, dapprima generato dall'emergenza pandemica e ora sviluppatosi in una nuova crisi diplomatica, migratoria, economica ed alimentare a livello regionale e globale, ci costringono tuttavia ad adottare nuove prospettive di riflessione sul tema, illuminando il principio di sussidiarietà di una "luce" di più ampio spettro. Ci si interroga dunque sulla possibilità di applicare il principio di sussidiarietà, pilastro dell'azione dell'Unione nell'ambito delle materie su cui ha competenza corrente, all'ambito della PESC in vista dei recenti sviluppi.

L'articolo 5 del TUE recita *"In virtù del principio di sussidiarietà (...)l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione"*¹⁶. Anzitutto si specifica che il contesto di applicazione è quello delle competenze diverse da quelle esclusive, ivi inclusa dunque la competenza *sui generis* della PESC, dunque una riflessione sull'applicazione di tale principio a tale ambito è possibile anche ammettendo la natura non concorrente di tale competenza. Al fine di comprendere le prospettive di applicazione di tale principio alla PESC bisogna ora chiarire due punti fondamentali, uno inerente agli *"obiettivi dell'azione"*¹⁷ e l'altro inerente alla capacità dei singoli Stati di conseguirli *"a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione"*¹⁸.

Il contesto in cui si immagina tale analisi è quello di un grave scenario di crisi internazionale, come quello che stiamo vivendo dalla fine di febbraio 2022 con il conflitto in Ucraina. Per quanto concerne la prima questione, ovvero gli *"obiettivi dell'azione"* del singolo Stato, si rileva in primo luogo che esso, pur certamente libero da vincoli di definizione specifica dei propri obiettivi e delle proprie azioni nell'ambito della gestione della crisi stessa, non è detto che abbia le capacità operative e diplomatiche sufficienti a poter raggiungere tale obiettivo, se non addirittura ad avvicinarsi allo stesso. Vi sono alcuni obiettivi strategici comuni a tutti i singoli Stati che necessitano del concerto di tutti gli Stati membri, e non solo di una parte di essi, per poter produrre gli effetti desiderati incidendo sul soggetto destinatario dell'azione e, dunque, raggiungere l'obiettivo o avvicinarsi allo stesso. Un esempio concreto è rappresentato dall'adozione di sanzioni nei confronti di un paese aggressore: il meccanismo dell'unanimità in seno al Consiglio, richiesto per le decisioni nell'ambito della PESC, fa in modo che la presenza di un gruppo maggioritario, ma non unanime, di Stati membri non sia sufficiente per approvare le misure necessarie a raggiungere

16 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art. 5 comma 3.

17 Ivi, art 5 comma 1,

18 *Ibidem*

l'obiettivo prefissato, in tal caso, indebolire il soggetto aggressore a livello economico. Si pensi alle sanzioni adottate nei confronti della Federazione russa: al momento, in mancanza di accordo sull'embargo del petrolio nessuno Stato membro sta adottando iniziative individuali, sia per paura di ritorsioni sia per la consapevolezza dell'inefficacia dell'iniziativa singola¹⁹.

Anche il piano valoriale assume rilevanza all'interno degli elementi che compongono l'obiettivo di un'azione collettiva adottata nell'ambito della PESC. Valori comunitari a cui, come ricordato in precedenza con riferimento all'articolo 32 TUE, lo Stato membro è vincolato nella sua azione esterna. Riprendendo l'esempio delle sanzioni inerenti all'embargo del petrolio, l'obiettivo è certamente quello di indebolire economicamente il Paese aggressore al fine di dissuaderlo dal proseguire gli atti ostili nei confronti dell'Ucraina e facendo cessare, almeno parzialmente, la crisi umanitaria ed economica. Tuttavia, le motivazioni ultime che sottendono a tale scelta da parte dei Paesi europei, come di altri Paesi occidentali come il Canada, il Giappone ed in parte gli Stati Uniti, è la volontà, se non necessità, di imporre i propri valori democratici e di legalità internazionale nello scenario geopolitico globale. Sanzionare la Russia significa anzitutto opporsi all'atto di aggressione in termini anche ideologici, opporsi alla violazione del diritto internazionale, voler ripristinare lo Stato di diritto nel territorio belligerante²⁰. Se, come emerge chiaramente dai fatti nelle ultime settimane, per raggiungere l'obiettivo dell'azione di contrasto al Paese aggressore è assolutamente necessario che l'organizzazione dell'Unione europea agisca compatta in luogo dei singoli Stati membri, l'emergente incapacità dei singoli membri nell'affrontare gli scenari di crisi internazionale permette di aprire ampi spazi di riflessione sull'applicazione del principio di sussidiarietà anche nell'ambito della PESC.

Con tale affermazione non si vuole smentire la natura *sui generis* della competenza dell'Unione in materia di PESC, ma si vuole riflettere su una possibile, concreta evoluzione della prassi in materia partendo dal principio di sussidiarietà per poter poi giungere, tramite un processo di riforma *de facto* o formale, al consolidamento di una competenza concorrente in materia di PESC in capo all'Unione. Smentire l'impossibilità di applicare il principio di sussidiarietà alla PESC significa superare il muro ideologico che scinde l'ampia autonomia dei singoli Stati in materia di politica estera ed il vitale ruolo aggregante dell'Unione europea in tale ambito. Il rafforzamento del ruolo aggregante dell'unione risulterebbe di vitale importanza nell'affrontare i sempre più frequenti e

19 Cfr. B. ROMANO, *Sanzioni UE, slitta ancora l'accordo sull'embargo al petrolio russo*, in sezione Mondo del sito de *Il Sole 24 ore*, 8 maggio 2022, consultabile all'URL: <<https://www.ilsole24ore.com/art/sanzioni-ue-slitta-ancora-l-accordo-sull-embargo-petrolio-russo-AEjNUFXB>>

20 Cfr. CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *La risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina*, pubblicato nella sezione *Politiche* del sito del Consiglio dell'Unione europea, maggio 2022, consultabile alla URL: <<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/>>

drammatici scenari di crisi globale, impossibili da affrontare per i singoli Stati sia a livello economico che a livello di “peso diplomatico”, di capacità di agire in modo efficace. Un ulteriore esempio di ciò viene fornito dalla quasi totale impossibilità dello Stato tedesco, prima forza economica e demografica dell’Unione europea, di contrastare o influenzare l’azione della federazione russa, da cui dipende energeticamente, nell’ambito della crisi ucraina²¹ o dalla debolezza mostrata dall’Italia nella prima fase dell’emergenza pandemica, priva di capacità negoziale nel reperire beni essenziali per affrontare l’emergenza. Nell’ambito dei Trattati, tale riflessione potrebbe tradursi in una riforma dei meccanismi decisionali interni alla PESC: la configurazione di una competenza concorrente in capo all’Unione si legherebbe ad un ribilanciamento del ruolo delle istituzioni comunitarie di carattere sovranazionale, quali Parlamento, Commissione ed Alto rappresentante, all’interno dei suddetti meccanismi decisionali e all’eventuale rimozione del meccanismo dell’unanimità all’interno del Consiglio europeo e del Consiglio dell’unione europea.

La riflessione sull’applicazione del principio di sussidiarietà nell’ambito della PESC, e più specificamente in quello della PSDC, trova un’ulteriore sponda nella clausola di mutua assistenza di cui all’articolo 42 TUE²². Il comma settimo di suddetto articolo recita *“Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri”*²³. L’articolo è in effetti basato sul principio di solidarietà di cui all’articolo 222 TFUE²⁴ e non sul principio di sussidiarietà: l’obbligo di assistere sorge infatti in capo agli altri stati membri e non in capo all’organizzazione mentre l’incapacità dello stato membro di raggiungere da solo l’obiettivo dell’azione, ovvero un efficace legittima difesa, non è posto a fondamento dell’azione. Tuttavia, è proprio l’obiettivo dell’azione emergente da tale articolo a farci riflettere sui potenziali margini di applicazione del principio di sussidiarietà nell’ambito della PSDC. Seppur sia la solidarietà fra Stati membri e non l’incapacità del singolo stato di conseguire un efficace legittima difesa non sia il fondamento posto alla base della clausola di mutua assistenza, difficile

21 Si vedano M. EDDY, *Why Germany Can't Just Pull the Plug on Russian Energy*, in *The New York Times*, 6 aprile 2022, consultabile sul sito della testata all’URL: <<https://www.nytimes.com/2022/04/05/business/germany-russia-oil-gas-coal.html>> e A. FIORAVANTI, *In attesa dei coronabond, Tutto quello che ha fatto l’Europa nell’emergenza, senza che ce ne accorgessimo*, in *Linkiesta*, 1 aprile 2020, consultabile all’URL: <<https://www.linkiesta.it/2020/04/coronavirus-italia-unione-europea-coronabond/>>

22 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sull’Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art. 42 comma 7.

23 *Ibidem*

24 Cfr. UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (versione consolidata)*, cit., art. 222

trovare oggi, in Europa uno Stato in grado di sostenere da solo il peso economico e militare di un'aggressione. Come la guerra in Ucraina ci sta dimostrando, escludendo stati Uniti e Cina, difficile trovare altri attori sullo scenario internazionale in grado di provvedere in maniera autonoma ai bisogni derivanti da un conflitto di qualsiasi genere. In tal senso, come riconosciuto anche più volte dalla Carta delle Nazioni Unite²⁵ le organizzazioni regionali, quali ad esempio l'Unione Europea e la Nato, ricoprono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza degli stati che ne fanno parte. Partendo dal presupposto che non tutti i Paesi membri dell'Unione fanno parte della Nato²⁶, che la nato ha una composizione ben più ampia, rispetto a quella dell'Unione e priva della stessa omogeneità e coesione sul piano politico e valoriale²⁷ e che in seno alla stessa permangono problemi legati al meccanismo decisionale dell'unanimità, risulta evidente l'urgenza di un rafforzamento della PSDC nell'ambito comunitario. Anche in tal caso, il presupposto del rafforzamento potrebbe basarsi, fra gli altri, sull'applicazione al programma di difesa comune europeo del principio di sussidiarietà. Se l'obiettivo di tale clausola è quello di garantire una mutua assistenza efficace fra gli Stati, in conformità, ma anche in indipendenza rispetto alle altre organizzazioni regionali sovrapposte quali la Nato, impossibile escludere un ruolo centrale dell'Unione nel sopperire all'impossibilità dei singoli Stati di raggiungere l'obiettivo di una difesa efficace e dunque della tutela dei cittadini comunitari presenti sul territorio aggredito.

A tal proposito è necessario rilevare come nell'attuale scenario di crisi della sicurezza globale la creazione di uno spazio di libertà sicurezza e giustizia, obiettivo cardine dell'Unione e su cui la stessa possiede una competenza concorrente, passa inevitabilmente attraverso la garanzia di un efficace legittima difesa, per tutti gli individui presenti sul territorio di ciascuno Stato membro dell'Unione²⁸. Ponendo la questione della mutua assistenza militare sul piano dello spazio di libertà sicurezza e giustizia risulta più semplice riflettere sul ruolo del principio di sussidiarietà anche nell'ambito della PSDC e dunque, di riflesso, dell'intera PESC. Dinanzi all'impossibilità dei singoli stati di garantire uno spazio sicuro per gli individui presenti sul proprio territorio in caso di aggressione esterna, l'Unione in quanto organizzazione garante della sicurezza può giocare un ruolo fondamentale, sussidiario, rispetto alle capacità dei singoli Stati.

25 Nei capitoli VI, VII ed VIII.

26 Salvo Svezia e Finlandia che hanno recentemente formalizzato la loro richiesta di adesione, anche Irlanda e Austria non sono parte del patto del Nord Atlantico

27 Ci si riferisce al caso della membership della Turchia all'interno della nato. Proprio in queste settimane sta emergendo il problema del veto del governo di Erdogan all'ingresso della Svezia e della Finlandia, causando attriti all'interno dell'organizzazione.

28 Inclusi gli Stati membri non appartenenti alla Nato.

Tale visione risulta offuscata dal peso politico che la capacità di deterrenza degli stati Uniti possiedono nell'ambito della Nato, motivo per cui nel 2004 i Paesi baltici aderirono alla Nato contemporaneamente all'adesione all'Unione e motivo per cui Finlandia e Svezia oggi chiedono l'adesione alla Nato nonostante siano già membri dell'Unione. Suddetta capacità di deterrenza può essere facilmente ribaltata incentrando l'attenzione sull'obiettivo di costruire una difesa comune efficace, attualmente inesistente, ma assolutamente conforme ai trattati ed ai principi che essi esprimono. Tale rafforzamento non deve essere letto in chiave di contrapposizione all'organizzazione del Patto del Nord-Atlantico, bensì deve essere letta in chiave di rafforzamento di entrambe le organizzazioni: l'Unione acquisirebbe una maggiore autonomia strategica, garanzia della sicurezza e della stabilità economica per i propri Paesi membri, la Nato ospiterebbe il cosiddetto pilastro europeo, complementare a quello statunitense.

In tale scenario è possibile dunque identificare il principio di sussidiarietà quale strumento giuridico di tutela anche nell'ambito della PESC e dunque della PSDC. L'inversione del punto di vista sulla possibile applicazione di tale principio alla Politica estera e di sicurezza comune un punto di svolta nell'approccio all'analisi delle potenzialità del quadro di azione esterna dell'unione, non più limitabile esclusivamente alla politica commerciale. Gli ostacoli che si pongono dinnanzi al rafforzamento della PESC in chiave solidale e sussidiaria sono, ancora una volta, quasi esclusivamente di natura politica e non giuridica. L'unico modo per fare breccia nell'interesse individuale delle singole realtà nazionali e degli esecutivi che le rappresentano è focalizzare il dibattito sui vantaggi che tale processo di riforma porterebbe sul piano delle tutele giuridiche nei confronti dei singoli individui, persone fisiche e giuridiche, cittadini comunitari e non. La sicurezza delle persone, la stabilità economica, il rispetto dei diritti umani nei Paesi terzi confinanti e non, il contrasto agli illeciti internazionali e lo sviluppo di una cultura democratica globale, pilastri fondamentali dell'ordinamento comunitario, dipendono in maniera forte ed inscindibile dal ruolo che l'organizzazione è in grado di ricoprire nella comunità internazionale.

BIBLIOGRAFIA

FONTI INTERNAZIONALI

Fonti Normative

Fonti Pattizie

UNIONE EUROPEA, *Trattato sull'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, pp. 13-46.

UNIONE EUROPEA, *Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata)*, in *GUUE C 326* del 26 ottobre 2012, pp. 47-199.

LETTERATURA

ALCARO R., *The Constraints on the EU Foreign and Security Policy, Progetto JOINT*, in *JOINT Brief* n. 1, Maggio 2021, consultabile all'URL: <<https://www.iai.it/en/pubblicazioni/constraints-eu-foreign-and-security-policy>>

BORRELLJ., *A strategic compass for security and defences*, EU Defense, consultabile sul sito del Servizio Diplomatico dell'UE, alla URL: <https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en#:~:text=A%20Strategic%20Compass%20for%20the%20EU&text=The%20strength%20of%20our%20Union,to%20international%20peace%20and%20security>

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *Una bussola strategica per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'UE nel prossimo decennio*, Comunicato stampa del 21 marzo 2022, consultabile sul sito del Consiglio dell'Unione europea all'URL: <<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/>>

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, *La risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina*, pubblicato nella sezione *Politiche* del sito del Consiglio dell'Unione europea, maggio 2022, consultabile alla URL: <<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-response-ukraine-invasion/>>

DRAETTA U., PARISIN. (a cura di), *Elementi di diritto dell'Unione europea. Parte speciale. Il diritto sostanziale*, 5ª ed., Giuffrè, Milano, 2018.

EDDY M., *Why Germany Can't Just Pull the Plug on Russian Energy*, in *The New York Times*, 6 aprile 2022, consultabile sul sito della testata all'URL: <<https://www.nytimes.com/2022/04/05/business/germany-russia-oil-gas-coal.html>>

FIORAVANTIA., *In attesa dei coronabond, Tutto quello che ha fatto l'Europa nell'emergenza, senza che ce ne accorgessimo*, in *Linkiesta*, 1° aprile 2020, consultabile all'URL: <<https://www.linkiesta.it/2020/04/coronavirus-italia-unione-europea-coronabond/>>

PARLAMENTO EUROPEO (A CURA DI), *Il principio di sussidiarietà*, in *Note tematiche sull'Unione europea*, consultabile sul sito del Parlamento europeo nella sezione *L'UE all'opera* all'URL: <<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/7/il-principio-di-sussidiarieta#:~:text=Il%20principio%20di%20sussidiariet%C3%A0%20esclude,livello%20centrale%2C%20regionale%20o%20locale>>

ROMANO B., *Sanzioni UE, slitta ancora l'accordo sull'embargo al petrolio russo*, in sezione Mondo del sito de *IlSole24ore*, 8 maggio 2022, consultabile all'URL: <<https://www.ilsole24ore.com/art/sanzioni-ue-slitta-ancora-l-accordo-sull-embargo-petrolio-russo-AEjNUFXB>>

SITOGRAFIA

Consiglio dell'Unione Europea - URL: <<http://www.consilium.europa.eu/it/home/>>

Istituto Affari Internazionali (IAI) – URL: <<https://www.iai.it/it>>

Parlamento Europeo - URL: <<https://www.europarl.europa.eu/portal/it>>

The Diplomatic Service of the European Union – URL:<https://www.eeas.europa.eu/eeas_en>